

DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013
112/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE, PER L'ANNO 2004, RELATIVO ALLA SOCIETÀ AMEA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 marzo 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007) e, in particolare, l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante “Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A;

- la comunicazione della Cassa, all'Autorità, del 7 novembre 2012 (prot. Autorità 035778 del 9 novembre 2012), delle risultanze istruttorie relative alla prima fase del procedimento;
- la comunicazione della Cassa, all'Autorità, del 19 febbraio 2013 (prot. Autorità 07182 del 22 febbraio 2013), delle risultanze istruttorie finali del procedimento;
- la comunicazione dell'Autorità, ad AMEA S.p.A., del 26 febbraio 2013 (prot. Autorità 07558), dell'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione specifico aziendale, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del dPR 244/01;
- la comunicazione del 1 marzo 2013 dell'Autorità, alla società AMEA S.p.A., delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 08450).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato 2004-2007 istituisce il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato 2004-2007 prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, con comunicazione del 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 0195 del 5 gennaio 2005), la società AMEA S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale;
- ai sensi del comma 3.2, dell'Allegato A, alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione all'Autorità del 9 ottobre 2009 (prot. Autorità 059822 del 15 ottobre 2009), la società AMEA S.p.A. ha riformulato l'istanza al regime di perequazione specifica aziendale ed ha accettato, in data 10 marzo 2010 (prot. Autorità 11202 del 15 marzo 2010), la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità per il completamento dell'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 7 novembre 2012 (prot. Autorità n. 035778 del 9 novembre 2012), le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società AMEA S.p.A.;

- la Cassa, in data 4 giugno 2008 (prot. Autorità 016726 del 9 giugno 2008), ha comunicato, all'Autorità, l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza della società AMEA S.p.A., per l'anno 2004;
- ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 21 novembre 2012, l'Autorità ha comunicato, alla società AMEA S.p.A., l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 037512);
- con comunicazione del 18 dicembre 2012 (prot. Autorità n. 043243 del 24 dicembre 2012), la società AMEA S.p.A. ha fatto pervenire, all'Autorità e alla Cassa, la documentazione relativa alle variabili esogene a giustificazione dello scostamento rilevato, di cui al comma 4.7, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04;
- ai sensi del comma 5.5, dell'Allegato A, alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 19 febbraio 2013, gli esiti finali dell'attività istruttoria sull'istanza della società AMEA S.p.A. (prot. Autorità n. 07182 del 22 febbraio 2013);
- ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Direzione Infrastrutture ha comunicato, alla società AMEA S.p.A., in data 1 marzo 2013 (prot. Autorità n. 08450), le risultanze istruttorie e, in particolare, l'intenzione di proporre all'Autorità di calcolare il fattore di correzione specifico aziendale definitivo sulla base di uno scostamento ammissibile pari a 15.331 euro e di un ricavo ammesso perequato (RAP04), pari a 506.697 euro, calcolato sull'intero perimetro della rete;
- la società AMEA S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DPR 244/01.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della documentazione istruttoria, tenuto conto della dichiarazione della società AMEA S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il fattore di correzione specifico aziendale con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004, nella misura pari a 0,0303, in coerenza con quanto comunicato con il citato protocollo 08450, dell'1 marzo 2013

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3, del Testo integrato, per la società AMEA S.p.A. , per l'anno 2004, pari a 0,0303;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda, alla società AMEA S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società AMEA S.p.A. e a alla Cassa.

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni